



**A.S.L. VCO.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale: Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

## **CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO BENI MOBILI DIVERSI**

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice copia tra

**l'AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO**, appresso brevemente denominata "COMODANTE", con sede in Omegna, Via Mazzini, n. 117, C.F. e Partita IVA 00634880033, nella persona del Direttore Generale dell'A.S.L. VCO Dott. Adriano Giacometto, ivi domiciliato per la carica, che interviene in quest'atto non per sé, ma in nome e per conto e nell'esclusivo interesse dell'A.S.L. VCO e che legalmente rappresenta ad ogni effetto di legge;

e

la **FONDAZIONE COMUNITÀ ATTIVA**, appresso brevemente denominata "COMODATARIO", con sede in Via Paolo Zaccheo 16 a Cannobio, P.IVA 02281330031 - C.F. 93031110039, iscritta al Registro Regionale delle Persone Giuridiche al n. 974, nella persona del Legale Rappresentante Avv. Antonio Pinolini, ivi domiciliato per la carica, che interviene in quest'atto non per sé, ma in nome e per conto e nell'esclusivo interesse della Fondazione Comunità Attiva e che legalmente rappresenta ad ogni effetto di legge;

### **Premesso che:**

1. nel subdistretto di Cannobio, nel corso dell'anno 2004, fu attivato un Centro Polifunzionale, gestito dalla Cooperativa Medicina Attiva "C.M.A. Srl" con sede in Cannobio Via Zaccheo 16, in collaborazione con l'A.S.L. VCO, per lo svolgimento di attività di medicina territoriale, al fine di garantire alla popolazione assistita nelle zone più disagiate, risposte adeguate ai bisogni della salute;
2. già dal 2004, fu approvata una specifica convenzione con la Cooperativa Medicina Attiva "C.M.A. Srl", regolante i rapporti bilaterali per l'erogazione di prestazioni sanitarie integrate e multi professionali, da svolgersi presso il Centro Polifunzionale di Cannobio, in seguito prorogata a tutto il 31/12/2013;
3. a seguito della convenzione di cui al punto precedente, fu approvato il contratto di comodato d'uso gratuito di beni mobili diversi, concessi in uso alla Cooperativa Medicina Attiva "C.M.A. Srl", prorogato a tutto il 31/12/2013;
4. la Fondazione Comunità Attiva, ha acquistato, in data 19/12/2013, l'azienda di proprietà della Cooperativa Medicina Attiva "C.M.A. Srl", mantenendo le stesse finalità statutarie e gestendo con proprio personale amministrativo ed infermieristico il Centro Polifunzionale di Cannobio, ubicato in Via Zaccheo 16;
5. con Determinazione del Direttore di Macrostruttura Distretto di Verbania N. 22 del 09/01/2014, è stata approvata la convenzione per l'erogazione di prestazioni sanitarie integrate e multi professionali del Gruppo Aziendale di Cure Primarie di Cannobio, per il periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014, con il nuovo soggetto giuridico Fondazione Comunità Attiva con sede in Via Vittorio Emanuele III, n. 2 - Cannobio, subentrato alla Cooperativa Medicina Attiva "C.M.A. Srl" di Cannobio;

tutto ciò premesso

## si conviene e si stipula quanto segue

### Art. 1 - Oggetto

Il Comodante dà e concede in comodato d'uso gratuito al Comodatario, che a tale titolo riceve ed accetta in perfetto stato di funzionamento, i seguenti beni, di cui il Comodante conserva la proprietà:

Inventario	414571	notebook Acer Travel Mate 2501LC Pentium 4, completo di borsa, masterizzatore CD e lettore DVD;
Inventario	414572	notebook Acer Travel Mate 2501LC Pentium 4, completo di borsa, masterizzatore CD e lettore DVD;
Inventario	414573	notebook Acer Travel Mate 2501LC Pentium 4, completo di borsa, masterizzatore CD e lettore DVD;
Inventario	414574	notebook Acer Travel Mate 2501LC Pentium 4, completo di borsa, masterizzatore CD e lettore DVD;
Inventario	414575	software "Office 2003 Basic Edition OEM";
Inventario	414576	software "Office 2003 Basic Edition OEM";
Inventario	414577	software "Office 2003 Basic Edition OEM";
Inventario	414578	software "Office 2003 Basic Edition OEM";
Inventario	414583	alimentatore per Server marca Acer;
Inventario	414584	stampante multifunzione Canon mod. SmartBase PC127D;
Inventario	28680	Dermatoscopio
Inventario	23089	Carrello medicazione
Inventario	406071	Lampada con lente luxu wave II plus su stativo
Inventario	30029	Aspiratore medico chirurgico MEDEC KATASPIR
Inventario	23046	Scrivania
Inventario	26085	Armadio vetrinetta.
Inventario	423294	Otoscopio
Inventario	423295	Lampada luce Alogena Heine
Inventario	423296	Dermatoscopio
Inventario	419732	ECG Mortara Instruments

### Art. 2 - Durata

Il presente contratto decorre dal 01/01/2014 ed avrà termine alla scadenza della convenzione indicata al punto 5 delle premesse, ovvero il **31/12/2014**, con l'intesa che il Comodante potrà richiedere in qualsiasi momento la restituzione dei beni, con semplice richiesta scritta, con preavviso di 30 giorni.

### Art. 3 - Oneri del Comodatario

Il Comodatario si impegna ad utilizzare i beni oggetto del presente contratto di comodato esclusivamente per le attività del Centro Polifunzionale di Cannobio sito in Via Zaccheo 16, di cui alla convenzione indicata al punto 5 delle premesse.

Il Comodatario si impegna a custodire e conservare i beni suddetti con la massima diligenza servendosene per l'uso proprio a cui sono destinati, a mezzo di proprio personale qualificato.

Il contratto si risolverà automaticamente per fatto e colpa del Comodatario nell'ipotesi di mutata destinazione dell'uso dei beni.

**Il Comodatario è tenuto a dare tempestiva comunicazione al Comodante, qualora, per obsolescenza i beni oggetto di comodato non siano più utilizzati, al fine di attivare i provvedimenti conseguenti (Deliberazione di Fuori Uso ai sensi della L.R. 8/95, ecc.).**

Il Comodatario ha l'obbligo di restituire i beni oggetto del presente contratto, a propria cura e spese, nelle condizioni nelle quali sono stati consegnati, salvo il normale deperimento d'uso.

#### **Art. 4 – Spese per l'uso della cosa**

Il Comodante dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria, per il mantenimento in efficienza dei beni ceduti in comodato ed alla manutenzione straordinaria. Sono a carico del Comodatario le spese occorrenti all'acquisto di materiali e prodotti d'uso e consumo.

#### **Art. 5 – Modifiche ed addizioni**

Il Comodatario non può apportare, anche se a proprie spese, alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai beni concessi in comodato, senza il preventivo consenso scritto e l'approvazione del relativo progetto da parte del Comodante.

Le migliorie ed addizioni che venissero eseguite dal Comodatario, anche con la tolleranza del Comodante, resteranno di proprietà del Comodante, il quale non sarà tenuto a corrispondere al Comodatario alcuna indennità, rimborso o compenso.

Negli altri casi, il Comodatario avrà l'obbligo della rimessa in pristino, a proprie spese, dello stato di efficienza dei beni nello stato in cui questi li ha ricevuti, a semplice richiesta del Comodante anche in corso di comodato.

#### **Art. 6 – Divieto di cessione**

Il Comodatario non può cedere ad alcuno il godimento dei beni oggetto del presente contratto, né a titolo oneroso, né a titolo gratuito, neppure temporaneamente.

In caso contrario il Comodante potrà richiedere l'immediata restituzione dei beni, oltre al risarcimento del danno.

#### **Art. 7 – Responsabilità**

Il Comodatario è costituito custode dei beni oggetto del presente contratto ed è direttamente responsabile verso il Comodante ed i terzi, dei danni causati per sua colpa o negligenza o dall'uso improprio dei suddetti beni.

Il Comodatario esonera espressamente il Comodante da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possono derivargli per qualsiasi titolo o ragione, anche per fatti dolosi o colposi di terzi, ivi compresi i fatti del personale addetto all'uso dei beni oggetto del presente contratto.

Il Comodatario esonera espressamente il Comodante da ogni responsabilità per danni ed infortuni che possono derivare a terzi, ivi compreso al personale addetto all'uso dei beni oggetto del presente contratto, o comunque verificatisi nei locali stessi, anche a causa di terzi.

#### **Art. 8 – Prescrizioni di sicurezza**

Il Comodatario si obbliga a rispettare, e a far rispettare al personale addetto all'uso dei beni oggetto di comodato, le prescrizioni ed i divieti atti ad ottemperare al D.lgs 81 del 09/04/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro, ed in materia di radioprotezione (D.Lgs 230/95 e s.m.i.), nonché di tutte le altre vigenti disposizioni di legge a tutela dei lavoratori di cui dichiara di aver preso e fatto prendere a tutto il personale interessato, piena e perfetta conoscenza.

#### **Art. 9 – Clausola fiscale**

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del DPR. N. 131/86.

**Art. 10 - Modifiche al contratto**

Qualunque modifica al presente contratto non può avere luogo e non può essere approvata se non mediante atto scritto.

**Art. 11 – Applicazione delle norme**

Per quanto non previsto, il presente contratto resta regolato dalle disposizioni di cui agli artt. 1803 e seguenti del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto.

Omegna, li \_\_\_\_\_

IL COMODATARIO  
FONDAZIONE COMUNITA' ATTIVA  
Il Legale Rappresentante  
(Avv. Antonio Pinolini)

IL COMODANTE  
AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO  
Il Direttore Generale  
(Dr. Adriano Giacoletto)

